CAMERA DEI DEPUTATI N. 2646-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: Maria Eletta MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 aprile 1988 (Stampato n. 503)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(PRANDINI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 aprile 1988

—

Adesione al protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 14 giugno 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione sull'Organizzazione internazionale dei satelliti marittimi (INMARSAT), aperta a Londra il 3 settembre 1976, prevedeva all'articolo 26.4 la stipulazione di un successivo accordo sui privilegi e le immunità.

Nel corso di una Conferenza delle Parti contraenti, tenutasi a Londra dal 9 al 17 novembre 1976, è stato adottato il testo del Protocollo sui privilegi e immunità, che è stato aperto alla firma dalla data del 1° dicembre 1981. Dalla stipulazione di detto Protocollo è stato escluso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo tale Stato già concluso con l'INMARSAT un apposito accordo di sede.

Il Protocollo è stato, frattanto, ratificato, approvato o firmato da numerosi Stati fra i quali Norvegia, Finlandia, URSS, Olanda, Canada, Cile, Repubblica federale di Germania, Svezia e Francia.

Scopo del Protocollo è quello di facilitare il conseguimento delle finalità dell'INMARSAT mettendola in condizione di svolgere le proprie attività indipendentemente dalla legislazione vigente negli Stati membri. In concreto, si tratta di un accordo analogo ai numerosi altri stipulati in materia di privilegi ed immunità delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate.

In particolare, il documento verte sulla immunità dalla giurisdizione e sulle esenzioni fiscali sia per quanto concerne le attività e i beni dell'Organizzazione sia per quanto riguarda le persone dei rappresentanti degli Stati membri e dei funzionari dell'INMARSAT.

Infine è stato inserito nell'articolo 19 il paragrafo 4, che consente la presentazione di riserve in conformità con quanto prevede la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; in ciò discostandosi dalla Convenzione istitutiva dell'INMARSAT, che escludeva espressamente qualsiasi riserva.

Proprio in forza di tale disposizione l'Italia potrà, all'atto del deposito dello strumento di adesione, presentare una riserva voluta dal Ministero delle finanze in forza della quale il nostro Governo non applicherà l'articolo 7, paragrafo 2 (esenzione dall'IRPEF degli emolumenti corrisposti ai funzionari dell'Organizzazione), ai dipendenti che siano cittadini italiani e residenti permanenti in Italia. Va osservato al riguardo che analoga riserva è stata presentata dal Governo canadese e da quello della Repubblica federale tedesca.

La Commissione affari esteri e comunitari raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore.*

I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del protocollo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'INMARSAT per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto. 2. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dall'INMARSAT nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*